



## TIPOLOGIE DI STRUTTURE CONVENZIONABILI AL SISTEMA BUONI VACANZE ITALIA

Il sistema Buoni Vacanze si vuole rivolgere a favorire la vacanza in senso lato e pertanto si è compresa la spendibilità dei Buoni anche presso operatori e strutture accessorie alla vacanza, non intesa necessariamente come recettività alberghiera, extralberghiera, agenzie e tour operator, e ristorazione.

A fronte di particolari situazioni e richieste da parte dei più diversi operatori di accettare i Buoni Vacanze, si è richiesto al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di fornire indicazioni precise sui criteri relativi alle strutture convenzionabili al sistema Buoni Vacanze Italia, nel rispetto della legislazione di riferimento della Convenzione. Quindi il Dipartimento, con propria comunicazione del 23 marzo scorso, ha indicato i seguenti criteri.

### **Sono ammessi e convenzionabili al sistema Buoni Vacanze, con le eccezioni indicate, solo le seguenti tipologie di operatori di servizi accessori al turismo:**

- **COLONIE E CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI**  
Si ammette che non partecipi l'intero nucleo familiare, purché vi sia il riconoscimento del genitore titolare al momento del pagamento.
- **COMPLESSI TERMALI**  
Secondo l'indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo termale, si accettano anche gli stabilimenti termali senza recettività interna. Sono invece **esclusi** i semplici centri benessere.
- **PARCHI DIVERTIMENTO O TEMATICI E PARCHI NATURALI**  
Secondo l'indicazione della Legge istitutiva, che agevola le famiglie con figli, si accettano anche le strutture di divertimento ed incontro con la natura, specificatamente rivolte alle famiglie, per entrate giornaliere o settimanali.
- **SCUOLE SCI - IMPIANTI DI RISALITA - COOPERATIVE GUIDE ALPINE ED ESCURSIONISTICHE**  
Secondo l'indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo montano, si accettano i servizi riconducibili ad una vacanza in montagna, ma solo per quote giornaliere o settimanali.
- **STABILIMENTI BALNEARI**  
Secondo l'indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo marino, si accettano anche gli stabilimenti balneari.
- **SERVIZI DI NOLEGGIO E CHARTER NAUTICI**  
Secondo l'indicazione della Legge istitutiva, che parla esplicitamente di turismo marino, si accettano anche i servizi riconducibili ad una vacanza al mare, ma solo per quote giornaliere o settimanali. Per i charter nautici di cabinati a vela o motore, si richiede una dichiarazione del cittadino di utilizzo in territorio nazionale.
- **SERVIZI DI NOLEGGIO PER CAMPER E ROULOTTE**  
Per essi si richiede una dichiarazione del cittadino di utilizzo in territorio nazionale



- **MUSEI MOSTRE MONUMENTI**  
Data la finalità culturale si accettano sia strutture pubbliche, sia strutture private dedicate ad arti, scienze, natura e tradizioni popolari.
- **CENTRI SPORTIVI – SCUOLE DI SPORT**  
Solo se emanazione di strutture recettive aderenti e comunque su entrate giornaliere o settimanali in zone di turismo montano, balneare e termale.
- **In particolare per i TRASPORTI**
  - ✓ I costi di trasporto ferroviario e stradali, i noleggi di pullman od automobili, sono ammessi quando rientrano in pacchetti viaggio proposti da agenzie e tour Operator sul territorio nazionale. Pertanto non sono ammesse direttamente a convenzione le aziende di trasporto su ferro e strada.
  - ✓ Le compagnie marittime sono ammesse solo per crociere con percorso e scali in ambito nazionale.